

## STATUTO

(approvato dall'Assemblea generale straordinaria 30 Dicembre 2004)

### TITOLO I

Denominazione – Sede – Colori sociali

Art. 1 – E' costituita con sede in Reggello, Piazza Garibaldi 7, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "GRUPPO PODISTI RESCO"

I colori sociali sono il bianco ed il celeste e la loro modifica può essere deliberata solo dall'Assemblea sociale.

### TITOLO II

Scopo Oggetto

Art. 2 – l'Associazione Sportiva Dilettantistica, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

Conseguentemente all'assenza di finalità di lucro, è vietata in ogni caso la distribuzione ai Soci, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, di fondi e di riserve: l'Associazione aderisce, accettandone gli Statuti, alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione assume i seguenti compiti:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al podismo;
  - b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  - c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative della propria disciplina sportiva e di altre;
  - d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, concorsi, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
  - e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali pubblici e privati
- Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasioni di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### TITOLO III

#### Soci (atleti e non atleti)

Art. 4 – I Soci possono essere atleti o non atleti. Il loro numero è illimitato e sono tutti titolari dei medesimi diritti e doveri. Fanno eccezione i Soci minorenni, i cui diritti e doveri sociali vengono esercitati ed assicurati da coloro che esercitano la podestà su di essi.

Art. 5 – I Soci possono essere tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio.

#### Soci atleti

Art. 6 – Possono essere Soci atleti dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che

abbiano la necessaria idoneità fisica. È vietata la partecipazione dei Soci atleti a quelle manifestazioni per le quali non siano in possesso di valida certificazione di idoneità.

Art. 7 – Chi non sia già Socio non atleta ed intenda essere ammesso come Socio atleta dovrà presentare al Consiglio domanda scritta ovvero essere presentato da un Socio ordinario e si impegnerà ad attenersi al presente Statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Dovrà essere in regola con le norme di legge ed i requisiti richiesti dall'Ente di appartenenza per la partecipazione alle attività sportive cui la tessere gli darà diritto. Il Consiglio determinerà annualmente tali requisiti e potrà variarli insindacabilmente nella misura in cui le modifiche normative o dell'Ente di affiliazione lo rendessero necessario. In tale eventualità, la qualifica di Socio atleta potrà essere sospesa fino a quando detto Socio non avrà adeguato la propria posizione. In caso di rifiuto o di mancato adeguamento entro il termine indicatogli, il Socio atleta decadrà automaticamente dalla propria qualifica.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio atleta.

#### Soci non atleti

Art. 8 – Possono essere Soci non atleti dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli od a sostenerli.



Art. 9 – Chi intende essere ammesso come Socio non atleta dovrà presentare al Consiglio domanda scritta ovvero essere presentato da un altro Socio ordinario e si impegnerà ad attenersi al presente Statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Socio non atleta non può partecipare sotto il nome dell'Associazione a quelle attività che richiedano una specifica certificazione di idoneità fisica od i particolari requisiti richiesti ai Soci atleti.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio non atleta.

Art. 10 – I soci non atleti avranno diritto di trasformare in ogni momento la loro qualifica in soci atleti adeguandosi ai requisiti stabiliti per essi.

#### TITOLO IV

##### Recesso – Esclusione

Art. 11 – La qualifica di Socio si perde per mancato rinnovo della tessera, per recesso, per esclusione o per causa di morte. Inoltre, i soci atleti perdono la loro qualifica automaticamente in caso di perdita della loro idoneità fisica o di mancato rinnovo della necessaria certificazione medica.

Art. 12 – La tessera sociale dovrà essere rinnovata entro il termine massimo di quattro mesi dalla cessazione della validità del tesseramento annuale precedente. Entro lo stesso termine massimo dovrà essere corrisposto per intero il contributo associativo annuale.

Sarà facoltà del Consiglio prorogare per una sola volta tale termine per un ulteriore periodo massimo di due mesi in presenza di gravi e giustificati motivi.

Trascorso vanamente il termine fissato, il Socio che non avrà rinnovato il tesseramento perderà automaticamente la propria qualifica, mentre il socio moroso potrà essere escluso a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Quanto previsto nel presente articolo in merito al rinnovo del tesseramento ha tuttavia valore ai soli fini interni dell'associazione e non ha efficacia nei confronti degli enti di affiliazione.

Art. 13 – L'esclusione sarà deliberata dal consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il Socio avrà diritto di essere sentito personalmente dal Consiglio e/o di far pervenire uno scritto difensivo prima che venga deliberata la sua esclusione. A tal uopo, il Consiglio gli assegnerà un congruo termine.

Avverso l'esclusione, il Socio potrà ricorrere all'Assemblea generale facendone richiesta per iscritto, purché tale richiesta venga controfirmata da almeno altri sei Soci.

Art. 14 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera raccomandata.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.

I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### Gratuità delle Cariche

Art. 15 – Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute; sono altresì gratuite tutte le prestazioni fornite ai Soci, fatta eccezione per il mero rimborso delle spese incontrate.

### TITOLO V

#### Patrimonio e Risorse Finanziarie

Art. 16 – Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;

- le quote associative;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo;
- i premi conseguiti dalla Società nelle manifestazioni alle quali partecipa;

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento dei fini della Società e non può essere ripartito neanche in parte tra i Soci. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto né a rimborsi di eventuali quote pagate né a parte del patrimonio.

#### Esercizio sociale

Art. 17 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### TITOLO VI

#### Organi dell'Associazione

Art. 18 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

## Assemblee

Art. 19 – le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.


Art. 20 – L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati o nel caso di un ricorso di un Socio avverso la sua esclusione, secondo le forme di cui all'Art. 14.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.



Art. 21 – L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sull'approvazione e sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori;

Art. 22 – In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni o chi esercita la patria potestà su quelli minorenni. Tutti i soci, con le stesse precisazioni, hanno diritto ad essere candidati per il consiglio Direttivo.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.

Art. 23 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### Consiglio Direttivo

Art. 24 – il consiglio è formato da un minimo di sei ad un massimo di quindici membri scelti tra tutti gli associati maggiorenni ed i rappresentanti legittimi di quelli minorenni.

I componenti del Consiglio restano in carico due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Può inoltre decidere di assegnare altre cariche.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri: la convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, ovvero anche informalmente purchè tutti i Consiglieri siano informati in tempo utile. Le sedute sono valide sempre purchè tutti i componenti siano stati avvisati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e disporre circa le iniziative opportune per perseguire gli scopi sociali;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare circa il conferimento e la revoca delle cariche sociali;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

i) dirimere amichevolmente eventuali contrasti che insorgano tra i Soci e, in caso di esito negativo, rimettere la questione al Collegio dei Proibiviri.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza, i membri rimasti in legale carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


#### Presidente

Art. 25 – Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 26 – Il Presidente provvede alla convocazione di tutte le riunioni del Consiglio e delle Assemblee sociali e la presiede.

Il Presidente, coordina, l'attività dei Consiglieri e rappresenta la Società all'esterno. Può tuttavia delegare altre persone di propria fiducia in sua sostituzione.



Il Presidente ha potere di impulso nel Consiglio e nella Società, garantisce e controlla che l'attività dei Consiglieri e degli Associati rispetti quanto stabilito nel presente Statuto, risponda ai fini dell'Associazione ed a quanto deliberato dalle Assemblee e nelle riunioni di Consiglio.

## TITOLO VII

### Collegio dei Probiviri

Art. 27 – Il Collegio dei Probiviri nominato dal Presidente, sentito il Consiglio, ogni qualvolta se ne presenti la necessità per dirimere una questione che non sia stato possibile comporre amichevolmente tramite il Consiglio.

L'iniziativa della richiesta di formazione del Collegio dei Probiviri spetta al consiglio, ma potrà essere assunta anche da almeno un quinto dei Soci che ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Art. 28 – A seconda della gravità della questione, il collegio dei Probiviri sarà composto da tre o da cinque membri, scelti di preferenza tra i Soci che siano o siano stati Consiglieri e di maggiore anzianità sociale. Qualora ciò sia possibile, ciascuna parte contendente nominerà uno o due membri del Collegio, a seconda che esso venga composto da tre o da cinque membri.

I membri indicati ne eleggeranno di comune accordo un altro, che fungerà da Presidente del Collegio. In caso di mancato accordo, il

Presidente del Collegio verrà nominato dal Presidente del Consiglio, sentito il parere dei Consiglieri.

In caso di mancata nomina da parte dei contendenti, il Collegio verrà nominato dal Presidente su proposta dei Consiglieri.

Art. 30 – Il Collegio dei Proviviri avrà ampi poteri d'azione, dovrà sentire le parti contendenti e potrà assumere le informazioni del caso per appurare i fatti ed i motivi della questione.

Suo compito sarà quello di ricercare la conciliazione della controversia tra i contendenti, con soddisfazione di entrambe le parti. In caso di esito negativo, il Collegio dei Proviviri riferirà con relazione al Consiglio per le opportune valutazioni. In tale caso il Consiglio assumerà il provvedimento che riterrà appropriati, ovvero rimetterà la decisione all'Assemblea Generale.

## TITOLO VIII

### Scioglimento

Art. 31 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva

dilettantistica, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Publicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 32 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali Consiglio direttivo e Libro Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico- finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

#### Norma finale

Art. 33 - Il presente Statuto è entrato in vigore dalla data della sua approvazione nell'Assemblea generale straordinaria del 30/12/2004.

Eventuali modifiche avranno vigore dalla data che sarà fissata, o in mancanza, dalla data della loro approvazione.

#### Norma transitoria

Art. 34 - Restano valide tutte le decisioni assunte precedentemente all'approvazione del presente Statuto, che potranno venire

successivamente modificate secondo le procedure appositamente stabilite  
in questo Statuto.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto,  
valgono, in

quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge  
vigenti.

Costanzo Lorenzi

Propr. Amm.

Tatiana Paoletti

Almuni

Stefano

Propr. Amm.

Roberto

Roberto

Luca Vici

Luca Vici

Luca Vici

Luca Vici

Luca Vici

Stefano Lorenzi  
Propr. Amm.